



COMUNE di TONARA

(Provincia di Nuoro)

Viale della Regione, 8 ☎ 078463823 ☎ 078463246 (C.M. n.12) - P.iva 00162960918
email: sindacotonara@libero.it ; sindacotonara@tiscali.it ; sindacotonara@hotmail.it ;

Tonara 24/04/2007

Prot. N. 2346

Ordinanza N. 16

Oggetto: Custodia dei Cani e rispetto delle norme e prescrizioni volte ad assicurare una corretta igiene e sicurezza delle aree di uso pubblico ed una migliore convivenza fra i cittadini.

IL SINDACO

RECEPENDO la **Dichiarazione universale dei diritti dell'animale**, proclamata a **Bruxelles il 12 Luglio 1978** e la **"Carta dei diritti dell'animale" dell'UNESCO**, di Parigi, del **15 Ottobre 1978**;

VISTO l'art. 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche dall'Italia;

VISTA la legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo, in particolare l'art. 1 che stabilisce che lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi e favorisce la corretta convivenza tra uomo ed animale;

VISTO il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

VISTO l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003, che ratifica l'accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy;

CONSIDERATO che l'uso di collari elettrici o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici sui cani procura paura e sofferenza e può provocare reazioni di aggressività da parte degli animali stessi, l'impiego di tali strumenti si configura come maltrattamento e chiunque li utilizzi è perseguibile ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 189;

PRESO ATTO delle numerose segnalazioni in materia di pericoli per la sicurezza conseguenti alla circolazione dei cani privi di custodia in aree pubbliche e gli episodi di aggressione da parte di cani;

ACCERTATO, inoltre, che in molti casi i cani vengono lasciati in luoghi pubblici liberi e privi di custodia;

VISTA la necessità di intervenire con un provvedimento atto a prevenire e reprimere i comportamenti che hanno conseguenze negative sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro del territorio comunale e sulla sicurezza delle persone;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 12.12.2006.

Visto l'art. 83 del D.P.R. 320/54;

Visto l'art. 6, comma 3, della Legge 218/88;

Visto l'art. 54, comma 1, lettera b, del D.L. 18/08/2000 n. 267,

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;

ORDINA

Con decorrenza immediata sul territorio comunale è fatto assoluto divieto:

- **Di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali contrari alla loro natura biologica e sociale ed alla normativa vigente in materia;**
- **Di abbandonare animali sul territorio Comunale;**
- **Di addestrare cani per guardia o altri scopi ricorrendo a violenze o percosse che traumatizzino i cani stessi;**
- **Di mettere in atto catture di animali randagi e/o vaganti, ad eccezione di quelle effettuate dalle Autorità competenti;**
- **Di abbandonare** in spazi pubblici, adibiti a passaggio pedonale o in zone di verde pubblico attrezzato a giardino **gli escrementi depositati dai cani durante le loro passeggiate.** Detti rifiuti dovranno invece essere raccolti con i mezzi ritenuti più idonei dagli interessati, riposti in idoneo sacchetto integro, convenientemente chiuso e depositato nei contenitori per la raccolta della R.S.U.,
- **Di lasciare incustoditi i cani in luoghi od aree pubbliche.** I proprietari e i detentori di cani, analogamente a quanto previsto dall'art. 83, primo comma, lettere c) e d) del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 hanno l'obbligo di:
 - **applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;**
 - **applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto.**
- **Di possedere cani non regolarmente tatuati all'anagrafe canina ai sensi di legge;**
- **Di svolgere sul territorio del Comune spettacoli o altri intrattenimenti pubblici, come Circhi, zoo o mostre che comportino maltrattamento di animali e/o comportamenti contrari alla loro dignità ed al loro rispetto ed inducano le persone ed i bambini in particolare ad apprendere una conoscenza distorta dei principi etologici ed ecologici;**

ALTRESI' ORDINA

- Chiunque posseda o detenga cani di cui **all'art. 1, comma 1 lettera b)** dell'Ordinanza del Ministero della Salute, che si riporta di seguito

"1. Sono vietati:

a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani;

b) l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di cani appartenenti a incroci o razze di cui all'elenco allegato;)" "

ha l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone e deve stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.

- Il proprietario o il detentore di un cane di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) e di cui al comma 1 del presente articolo che non è in grado di mantenere il possesso del proprio cane nel rispetto delle disposizioni di cui alla ordinanza del ministero della Salute deve interessare le autorità veterinarie competenti del territorio al fine di ricercare con l'amministrazione comunale idonee soluzioni di gestione dell'animale stesso.

AVVERTE

Che in caso di mancato adempimento del presente provvedimento, oltre alle eventuali disposizioni penali, sarà applicata, ai sensi dell'art. 7 bis del Dlgs. 267/00 introdotto dall'art. 16 della L. 16.01.2003 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), la sanzione pecuniaria da **25,00 euro a 500 euro**.

INCARICA

il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro, la Polizia Municipale, i Carabinieri ed i soggetti autorizzati all'esecuzione della presente Ordinanza.

Tutti i cittadini sono invitati a segnalare al Comune eventuali trasgressori.

Si dispone, inoltre, che una copia dell'Ordinanza sia immediatamente affissa nelle sedi opportune, una copia sia trasmessa al Comando della Stazione dei Carabinieri di Tonara ed una copia al Servizio Veterinario dell'ASL n.3 di Nuoro.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 gg., al TAR della Sardegna o in alternativa al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO
Renato Tore